

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1312)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1970

Assistenza agli emigranti da parte delle agenzie di viaggio  
per la prenotazione dei passaggi marittimi ed aerei

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo si avverte la necessità di allineare alla nuova realtà sociale ed economica lo spirito e la lettera di una normativa, quella che ha la pretesa di disciplinare i viaggi transoceanici degli emigranti, applicando tuttora una antiquata struttura legislativa (il regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473).

Per lo spirito e la lettera della normativa vigente l'emigrante, contro la sua libera volontà di scelta, deve optare per un mezzo di trasporto, appartenente alla Compagnia di navigazione della quale risulta rappresentante l'Agenzia di cui si avvale per l'assistenza. Pertanto può verificarsi il caso limite che un emigrante è indotto ad imbarcarsi su un mezzo di trasporto non di suo gradimento a meno che non si voglia indurre il titolare dell'Agenzia di viaggio, rappresentante del vettore marittimo o aereo, a violare la legge come quasi sempre accade.

Tanto evidente paradosso legittima questa nostra iniziativa per la urgente abrogazione della normativa tuttora in vigore e che contrasta con la libera volontà dell'emigrante, non più necessariamente suggestionata dall'Agente di viaggi nella scelta del mezzo di trasporto. Gli Agenti di viaggi saranno facoltizzati ad operare nel servizio di assistenza e di prenotazione del passaggio marittimo o aereo sulla base della prescritta autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che ne deve preventivamente accertare la idoneità sotto il profilo morale e professionale, sottraendo così tutta la materia alla competenza della Direzione generale dell'emigrazione, i cui compiti in tale settore nel clima di una maggiore maturità dei tempi possono giudicarsi davvero superati. Per le stesse ragioni vanno eliminate altresì impalcature pletoriche ed asfittiche, che hanno esaurito da tempo i compiti che ne giustificarono molti de-

cenni or sono la loro istituzione, come gli Ispettorati di frontiera, i Commissari di bordo, il Nucleo speciale dei carabinieri adde-  
detto alla repressione dei reati in materia di emigrazione.

Per nostra fortuna da tempo il ricordo triste e doloroso di emigranti dell'Italia del Centro-Sud, carichi di miseria e di speranze, e che erano capaci di dare contenuto alla

fervida fantasia creativa deamicisiana, è cancellato.

Non resta che l'impegno doveroso e responsabile di accelerare i tempi a chè la nuova società avanzi ma con strutture nuove.

Quanto premesso autorizza a confidare che il presente disegno di legge incontri il benevolo accoglimento degli onorevoli senatori.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono abrogate. Le Agenzie di viaggio sono autorizzate dalla competente autorità di pubblica sicurezza all'assistenza gratuita e conseguentemente alla prenotazione dei passaggi marittimi ed aerei dei lavoratori emigranti che liberamente optano per una scelta di impiego in mercati di mano d'opera all'estero.